



UNIONE MONTANA TERRE ALTE

Costituita dai Comuni di:

Albera Ligure, Avolasca, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Gremiasco, Momperone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure e San Sebastiano Curone

Sede: Via Umberto I, 35 - 15060 CANTALUPO LIGURE - AL -

C.F./P.IVA 92034410065 - pec: unionemontanaterrealte@pec.it - sito web: www.unionemontanaterrealte.it



TITOLO REGIONALE per la RACCOLTA FUNGHI

art. 3 Legge Regionale n. 24/2007 e s.m.i.

ANNO 2026

Il titolo per la raccolta dei funghi spontanei epigei, **valido in TUTTO IL TERRITORIO DELLA REGIONE PIEMONTE**, è costituito dalla ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale su cui NON va applicata la marca da bollo e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità.

L'autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: **3 kg a persona al giorno**.

I minori di anni 14 possono raccogliere **gratuitamente** i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.

PERIODO DI VALIDITA' ED IMPORTO DA PAGARE:

COSTO DEL TITOLO PER LA RACCOLTA - NON RESIDENTI -	PER I RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE ALTE
- 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)	- 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)
- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)	- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)
- 30,00 € con validità annuale (anno solare)	- 25,00 € con validità annuale (anno solare)
- 60,00 € con validità biennale; (2 anni solari)	- 50,00 € con validità biennale; (2 anni solari)
- 90,00 € con validità triennale (3 anni solari)	- 75,00 € con validità triennale (3 anni solari)

MODALITA' DI PAGAMENTO:

L'importo può essere versato, specificando la causale: **"L.R. 24/2007 e s.m.i. - Titolo per la raccolta funghi"**
(indicare il giorno, o la settimana, l'anno o gli anni per cui si effettua il versamento).

Devono essere indicati: **nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente:**

con bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a "UNIONE MONTANA TERRE ALTE" -
Credit Agricole Italia - Filiale di San Sebastiano Curone (AL) sita in via Franco Anselmi 8
IT 88 M 06230 48590 000046618391

La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza.

Per ulteriori informazioni contattare:

UNIONE MONTANA TERRE ALTE – Via Umberto I n. 35 – 15060 CANTALUPO LIGURE (AL) - Tel. 0143/90105

e-mail: unione.montana.terrealte@gmail.com – pec: unionemontanaterrealte@pec.it sito web: www.unionemontanaterrealte.it

UNIONE MONTANA TERRE ALTE

Costituita dai Comuni di:

Albera Ligure, Avolasca, Brignano Frascata, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Gremiasco, Momperone, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure e San Sebastiano Curone

Sede: Via Umberto I, 35 - 15060 CANTALUPO LIGURE - AL -

C.F./P.IVA 92034410065 - pec: unionemontanaterrealte@pec.it - sito web: www.unionemontanaterrealte.it

NORME GENERALI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI:

RACCOLTA FUNGHI DI BASSO PREGIO ECONOMICO:

- la raccolta dei **chiodini o famigliola buona** (*Armillariella mellea*), dei **prataioli** (*Agaricus campestris*, *Agaricus macrosporus*), delle specie diverse del genere **Morchella**, delle **gambe secche** (*Marasmius oreades*), dell'**orecchione** (*Pleurotus ostreatus*), del **coprino chiomato** (*Coprinus comatus*) e della **mazza di tamburo** (*Macrolepiota procera*) è **consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di titolo**, fermi restando i disposti di cui all'art. 2 della L.R.24/2007 e s.m.i..

DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI

- per il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e per il conduttore del fondo nonché per il loro parenti ed affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore), sul proprio fondo non ci sono limiti e non è necessario il titolo per la raccolta.
- Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.

QUANTITA' E MODALITA' DI RACCOLTA

- i possessori di titolo per la raccolta, possono raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: **3 kg a persona al giorno**
- La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
- I funghi raccolti vanno riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. **E' vietato in ogni caso l'uso di contenitori in plastica.**

DIVIETI:

La raccolta dei funghi epigei spontanei **E' VIETATA**:

- nei castagneti da frutto coltivati, salvo per il proprietario, il conduttore e i loro parenti ed affini di primo grado;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo, salvo per il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- nei terreni delimitati da apposite tabelle sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selviculturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;
- dal tramonto alla levata del sole.
- E' vietata la raccolta di esemplari di **Amanita Caesarea** allo stato di ovolo chiuso.
- E' vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato radicale.
- Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e dell'ambiente.

SANZIONI:

Il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.

